FRIULI-VENEZIA GIULIA - Legge Regionale16 dicembre 1991, n. 61 Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Nelle province nella quali non risultino ostituiti i Consorzi provinciali apistici di cui al RDL 23 ottobre 1925, n. 2079, le disposizioni della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, concernenti i Consorzi apistici, si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, alle Associazioni tra apicoltori. Le Associazioni, comunque denominate, devono risultare regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16/88 e comprendere la maggioranza degli alveari a favo mobile della provincia ove hanno sede. 2. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà alla individuazione di dette Associazioni.

ARTICOLO 2

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addì 16 dicembre 1991